



Consiglio Nazionale delle Ricerche

National Research Council of Italy

Istituto di Geoscienze e Georisorse

Institute of Geosciences and Earth Resources



Fornitura di Analizzatore isotopico a spettroscopia laser di ultra precisione per determinazione rapporti isotopici $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$, $^{17}\text{O}/^{16}\text{O}$, $^2\text{H}/^1\text{H}$ per il tracciamento dell'origine delle masse di vapore e della dinamica dei circuiti idrici (Isola di Pianosa). Lotto unico CIG 872104412E

CUP B55J19000360001

CUI 80054330586202000313

Determina prot. n. 843/2021 del 22/04/2021

DISCIPLINARE DI GARA



1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico
- 3) Patto di integrità;
- 4) DUVRI e relativi allegati
- 5) DUVRI aggiornamento COVID-19

2. Oggetto e specifiche dell'appalto

Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento dell'appalto, tramite RDO aperta su MEPA, di una fornitura di un analizzatore isotopico a spettroscopia laser di ultra precisione per determinazione rapporti isotopici $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$, $^{17}\text{O}/^{16}\text{O}$, $^2\text{H}/^1\text{H}$ per il tracciamento dell'origine delle masse di vapore e della dinamica dei circuiti idrici (Isola di Pianosa).

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico (all. 1) cui si fa integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

3. Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione di aggiudicazione (di seguito Commissione), nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione nel seguito indicati:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Punteggio tecnico (PT)	70
Punteggio economico (PE)	30
TOTALE	100

1. Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà comprendere le seguenti informazioni:

1. Descrivere dettagliatamente tutte le caratteristiche rispettando gli inputs del capitolato tecnico allegato
2. Descrivere come si intende pianificare l'attività indicando le relative tempistiche

Ai fini della corretta valutazione delle offerte, si raccomanda che la relazione tecnica sia chiara ed esaustiva nella descrizione dei prodotti proposti e che fornisca tutti gli elementi necessari alle predette valutazioni compreso i criteri necessari per valutare l'equivalenza.

I criteri di cui alla tabella seguente costituiscono la base per la valutazione dell'offerta tecnica. Tali criteri saranno valutati solo se l'operatore economico soddisfa i requisiti minimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.



Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI T
1	Modalità di erogazione della fornitura	30	1.1	Modalità di pianificazione, assemblaggio, installazione e operatività della fornitura	30	
2	Qualità dell’offerta	25	2.1	Coerenza e adeguatezza della proposta in relazione agli obiettivi del progetto	25	
3	Architettura dell’offerta	10	3.1	Aspetti relativi alla completezza, la chiarezza espositiva e il grado di dettaglio dell’offerta presentata	10	
4	Anticipo della consegna rispetto ai termini di cui al Capitolato Speciale	5	4.1	Consegna entro 50 giorni		5
			4.2	Consegna entro 60 giorni		3
			4.3	Consegna entro 70 giorni		0
	Totale	70			65	5

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente unico, variabile da zero ad uno, come segue:

- Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base della propria valutazione, utilizzando i seguenti livelli:
 - ✓ Ottimo = 1
 - ✓ Buono = 0,8
 - ✓ Adeguato = 0,6
 - ✓ Parzialmente adeguato = 0,4
 - ✓ Inadeguato = 0,0
- La Commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di determinare il coefficiente unico;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Offerta Economica

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella



sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	<i>Prezzo complessivo</i>	30
	Totale	30

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'ELEMENTO PREZZO

Il punteggio dell'offerta economica (PE) è attribuito mediante il cd. metodo dell'interpolazione lineare alla migliore offerta (interdipendente), illustrato in Formula 1. In altri termini, la Formula 1 attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d'asta, con coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è il massimo ribasso offerto in gara.

$PE = \frac{PE_{MAX} \cdot (BA - P)}{BA - P_{MIN}}$	PE _{MAX}	massimo punteggio attribuibile
	AX	
	BA	prezzo a base d'asta (valore soglia)
	P _{MIN}	ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara
	P	ribasso rispetto alla base d'asta (soglia)/prezzo (valore) offerto dal concorrente
	PE	punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente

Formula 1: formula usata per il calcolo del punteggio relativo all'offerta economica da attribuire ai concorrenti

L'aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, anche in presenza di un'unica offerta valida purché non ritenuta inidonea dall'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non già acquisito nel corso della procedura.

L'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula del contratto, anche in presenza di regolare aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo.

4. Importo della procedura di gara

L'importo complessivo a base d'asta è di € 131148,00. L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il compenso sopra indicato è da considerarsi onnicomprensivo. Non saranno pertanto, in alcun modo, riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici per l'esecuzione della fornitura.



Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto è stato elaborato il Duvri, gli oneri della sicurezza sono quantificati in euro **2600,00**.

5. Durata dell'appalto e tempi di consegna

Tutti i dispositivi richiesti ed elencati nella tabella presente nel Capitolato Tecnico dovranno essere consegnati entro e non oltre 70 giorni dalla data di stipula del contratto MEPA.

6. Soggetti ammessi a presentare l'offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, con le forme e modalità indicate nei predetti articoli, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita la partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.

Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

7. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di carattere generale:**

Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di



cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

- **Requisiti di idoneità:**

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice, devono essere iscritti, per attività inerenti l'oggetto del presente appalto, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per tutta la durata del contratto, i soggetti ammessi a partecipare sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati certificati, pena l'annullamento del contratto.

- **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- Una fornitura di strumentazione scientifica per il monitoraggio ambientale di importo minimo, al netto dell'IVA, pari a € 60.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- Originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Copia conforme all'originale delle fatture, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo corredate delle relative contabili di incasso.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- Originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Copia conforme all'originale delle fatture, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo corredate delle relative contabili di incasso.



8. Condizioni

L'aggiudicatario deve garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato e offerto e siano immuni da vizi che possano renderli inadatti allo specifico utilizzo.

L'aggiudicatario garantisce altresì che i prodotti forniti sono di prima mano ed imballati nella confezione originale. Nessun prodotto verrà fornito all'ente scrivente senza il consenso scritto da parte di quest'ultimo. L'aggiudicatario certifica l'autenticità dei prodotti, il cui approvvigionamento è avvenuto attraverso i canali ufficiali del produttore e garantisce che l'acquisto dei prodotti dà diritto alla garanzia completa e che ciascun software correlato viene concesso all'ente in qualità di licenziatario originale, autorizzato all'utilizzo di software dal produttore.

9. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

10. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

11. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.



Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del D.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 D.lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12. Subappalto

Considerata la natura specifica della fornitura non è ammesso il subappalto.

13. Compartecipazione

Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. Contenuto dell'offerta

L'Offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalle seguenti n. 3 buste virtuali:

Busta A – “Documentazione Amministrativa”.

Busta B – “Offerta Tecnica”

Busta C – “Offerta Economica”.

I soggetti interessati dovranno presentare su MEPA entro e non oltre il termine e con le modalità stabilite dal presente disciplinare, i seguenti documenti.



Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta A – “Documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- a) Originale o copia autentica del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
- b) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- c) Patto d'integrità;
- d) Documentazione per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto;
- e) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:
 - i. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
 1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - ii. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
 - iii. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**
 1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - iv. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - v. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di**



un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 2. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- vi. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
1. **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 2. **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - iv. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

BUSTA B – “Offerta Tecnica”

L'offerta tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto nel capitolato tecnico



BUSTA C – “Offerta economica”

Nella busta C dovrà essere contenuta l’Offerta Economica indicante:

1. L’importo complessivo dell’offerta economica, con esplicita indicazione dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso;
2. la validità dell’offerta, che non può essere inferiore ai 180 giorni (centottanta giorni) decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale dell’Impresa mandataria, mentre in caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo / Consorzio medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore indica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che fanno parte dell’offerta economica).

16. Modalità e termine di presentazione delle offerte

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro la data e l’ora indicata nella RDO sul portale MEPA.

17. Offerte degli operatori economici

Le offerte presentate avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è obbligo di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

L’attività non comporta alcun rischio derivante da interferenze.

Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio degli aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per l’assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a IGG e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa.

18. AVCPass e controllo dei requisiti

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti generali e speciali, IGG utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.

Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVC Pass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la



consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa dove dovranno essere inseriti anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

19. Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatari

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quelle forniture oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
- All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività.

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza all'appalto, qualunque sia la natura o la causa.

L'aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di IGG ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali.

Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare a IGG, tramite PEC ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento dell'oggetto del contratto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente.

20. Responsabile Unico del Procedimento

Si dà atto che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonello Provenzale, Direttore dell'Istituto IGG



21. Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto negli allegati della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Il responsabile Unico del Procedimento

Dott. Antonello Provenzale